

STATUTO
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO SOCIALE DELLA SOCIETA'

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni denominata

"RICERCHE E STUDI S.p.A."

e in forma abbreviata "R. & S."

Essa ha la propria sede legale in Milano.

La Società ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Art. 2

La durata della società è fissata sino al 30 aprile 2050.

Art. 3

Scopo della Società è:

- a) l'elaborazione di analisi economiche, finanziarie, patrimoniali e di mercato relative ad imprese, a gruppi di imprese, a interi settori di produzione;
- b) la raccolta e l'analisi di dati relativi ai mercati monetario, finanziario e borsistico;
- c) lo studio di problemi economici e giuridici relativi a strumenti e a piani di sviluppo di particolari settori dell'economia o di portata più generale;
- d) la pubblicazione di indici e di monografie.

La Società può effettuare studi ed analisi per conto terzi, che assumano l'impegno di non pubblicarli o comunicarli a terzi se non d'accordo con la Società.

La Società può compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale.

DOMICILIO DEI SOCI

Art. 4

Il domicilio, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica o altri indirizzi e recapiti dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, sono quelli risultanti dal libro dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 100.000 (centomila), suddiviso in 20.000 (ventimila) azioni da Euro 5 (cinque) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 6

Le azioni sono nominative. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il trasferimento delle azioni è efficace nei confronti della Società soltanto quando sia stato approvato all'unanimità dal Consiglio e ne sia stata eseguita l'iscrizione nel libro dei Soci.

ORGANI DELLA SOCIETA'

A) ASSEMBLEA

Art. 7

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è convocata dal

Consiglio di Amministrazione.

La convocazione delle Assemblee dei soci avviene mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. E' consentita altresì, in via alternativa o promiscua, la convocazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica ad uno dei recapiti risultanti dal libro soci, ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 8 giorni prima dell'assemblea. Per la validità di costituzione e delle deliberazioni e per la redazione dei verbali si osservano le norme di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini volta a volta previsti.

Art. 8

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua vece, dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 9

Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla Legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci ancorché dissenzienti o assenti.

Ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di cinque membri eletti dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. Per la nomina degli Amministratori, il rinnovo del loro mandato e la loro sostituzione, si applicano le norme di legge. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati in assemblea, si ritiene decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci deve essere convocata con urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per le nuove nomine.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno dei suoi membri le attribuzioni e le facoltà che ritiene opportune, salvo le limitazioni previste dalla legge.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente che conserva la carica per tutta la durata del suo mandato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci l'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente, per sua iniziativa o su richiesta almeno di un Consigliere.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, con funzioni consultive, il Presidente del Comitato Tecnico ed il direttore di cui all'Art. 22.

La convocazione deve essere fatta mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto ad un giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci Effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, salvo diversa disposizione di legge.

E' ammessa la possibilità di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/visivo. In tal caso, devono essere assicurate comunque

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere il proprio avviso oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. La riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

I verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci.

Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile anche quale richiamato dall'art. 2506 ter del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'organo o gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, con periodicità almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 14

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute

nell'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea stabilisce il compenso fisso annuale da assegnarsi al Consiglio, che lo ripartirà secondo proprie determinazioni fra i suoi membri.

Il compenso fisso annuale, deliberato dall'Assemblea, rimane immutato fino a nuova deliberazione.

C) COMITATO TECNICO

Art. 15

Viene istituito un Comitato Tecnico che ha il compito di approvare i programmi di studio e di pubblicazioni nonché di esercitare adeguati controlli sul livello qualitativo e sui criteri e metodi dei lavori.

Art. 16

Il Comitato Tecnico si compone di sei membri:

a) due eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri Consiglieri, che rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori;

b) quattro eletti dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri membri.

I membri di cui alla lettera b) durano in carica quattro anni e si rinnovano per un quarto ogni anno; le scadenze sono determinate, per i primi tre anni dalla sorte, poi dall'anzianità in carica; la loro rielezione o sostituzione avviene per cooptazione da parte degli altri membri del Comitato.

I membri cooptati in sostituzione di altri, che siano venuti a cessare dalla carica prima del termine del loro mandato, restano in carica per la durata residua del mandato conferito alle persone che vengono a sostituire.

Art. 17

Il Comitato Tecnico nomina annualmente fra i propri membri un Presidente; esso nomina anche un Segretario, che può essere scelto all'infuori dei suoi membri.

Art. 18

Le riunioni del Comitato Tecnico possono essere convocate presso la Sede sociale o in altra località su richiesta di almeno 2 membri del Comitato.

Art. 19

Le deliberazioni del Comitato sono prese validamente con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro membri, dei quali almeno uno eletto a sensi della lettera a) dell'Art. 16.

I verbali con le deliberazioni del Comitato Tecnico sono redatti dal Segretario e tenuti in un apposito libro presso la Società.

Art. 20

Le riunioni del Comitato Tecnico sono fissate in almeno due volte all'anno; la convocazione delle riunioni avverrà a cura del Segretario su richiesta del Presidente o di almeno due membri del Comitato.

Art. 21

I membri del Comitato Tecnico hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Il compenso fisso annuale al Comitato Tecnico verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione e verrà ripartito tra i membri del Comitato Tecnico, che non siano Consiglieri di Amministrazione, secondo le determinazioni del Comitato Tecnico stesso.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore e quel numero di funzionari e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti che giudicherà opportuno.

D) COLLEGIO SINDACALE

Art. 23

L'Assemblea nomina tre Sindaci effettivi tra i quali elegge il Presidente e due supplenti.

I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

Per la nomina, i requisiti e le attribuzioni dei Sindaci, la determinazione del loro compenso e la durata dell'ufficio, si osservano le norme di legge e di statuto.

Al Collegio sindacale spetta anche il controllo contabile salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

I soci comunque, con decisione da assumersi in forma assembleare possono affidare il controllo contabile ad un revisore o a società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'intervento alle riunioni del Collegio sindacale può anche avvenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/visivo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12.

FIRMA SOCIALE

Art. 24

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio spetta singolarmente al Presidente e, ove sia nominato, all'Amministratore Delegato.

La firma sociale spetta all'Amministratore Delegato, ove sia nominato, nonché al Direttore ed a quei funzionari, procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti ed a quelle altre persone cui sia stata espressamente conferita, con i limiti e le modalità stabiliti dal Consiglio.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25

L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

L'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio è convocata dal Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze, quali previste dalla legge, lo richiedano, entro centottanta giorni.

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

F.to Giorgio La Malfa

F.to Carlo Marchetti notaio